



### Sommario

#### II *Comunicazioni*

##### COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

###### **Commissione europea**

2022/C 93/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9969 — VEOLIA / SUEZ) <sup>(1)</sup> ...	1
2022/C 93/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10562 — CARLYLE / WARBURG PINCUS / DURAVANT) <sup>(1)</sup> .....	2
2022/C 93/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10622 — GENSTAR CAPITAL / MDP / LIGHTSPEED) <sup>(1)</sup> .....	3
2022/C 93/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10102 — VIG / AEGON CEE) <sup>(1)</sup> .....	4

#### IV *Informazioni*

##### INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

###### **Commissione europea**

2022/C 93/05	Tassi di cambio dell'euro — 25 febbraio 2022 .....	5
2022/C 93/06	Decisione N. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> .....	6

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

**Commissione europea**

2022/C 93/07	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping .....	8
--------------	---	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

**Commissione europea**

2022/C 93/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9603 – SNCF MOBILITES / THIF) <sup>(1)</sup> .....	9
--------------	--	---

ALTRI ATTI

**Commissione europea**

2022/C 93/09	Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari .....	11
--------------	--	----

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.9969 — VEOLIA / SUEZ)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 93/01)

Il 14 dicembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M9969. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**  
**(Caso M.10562 — CARLYLE / WARBURG PINCUS / DURAVANT)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 93/02)

Il 21 febbraio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32022M10562. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

---

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**  
**(Caso M.10622 — GENSTAR CAPITAL / MDP / LIGHTSPEED)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 93/03)

Il 22 febbraio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32022M10622. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

---

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso M.10102 — VIG / AEGON CEE)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2022/C 93/04)

Il 12 agosto 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10102. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

25 febbraio 2022

(2022/C 93/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1216	CAD	dollari canadesi	1,4325
JPY	yen giapponesi	129,64	HKD	dollari di Hong Kong	8,7578
DKK	corone danesi	7,4418	NZD	dollari neozelandesi	1,6651
GBP	sterline inglesi	0,83740	SGD	dollari di Singapore	1,5176
SEK	corone svedesi	10,5848	KRW	won sudcoreani	1 346,44
CHF	franchi svizzeri	1,0398	ZAR	rand sudafricani	17,0315
ISK	corone islandesi	140,80	CNY	renminbi Yuan cinese	7,0828
NOK	corone norvegesi	9,9756	HRK	kuna croata	7,5535
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 088,71
CZK	corone ceche	24,660	MYR	ringgit malese	4,7107
HUF	fiorini ungheresi	365,28	PHP	peso filippino	57,549
PLN	zloty polacchi	4,6369	RUB	rublo russo	92,5673
RON	leu rumeni	4,9479	THB	baht thailandese	36,441
TRY	lire turche	15,4799	BRL	real brasiliano	5,7380
AUD	dollari australiani	1,5541	MXN	peso messicano	22,9145
			INR	rupia indiana	84,3470

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**DECISIONE N. H12****del 19 ottobre 2021****riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)**

(2022/C 93/06)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale <sup>(1)</sup>, ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale <sup>(2)</sup>,

visto l'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 relativo alla conversione valutaria,

considerando quanto segue:

- (1) Numerose disposizioni, come ad esempio l'articolo 5, lettera a), l'articolo 21, paragrafo 1, l'articolo 29, l'articolo 34, l'articolo 52, l'articolo 62, paragrafo 3, l'articolo 65, paragrafi 6 e 7, l'articolo 68, paragrafo 2, e l'articolo 84 del regolamento (CE) n. 883/2004 e l'articolo 25, paragrafi 4 e 5, l'articolo 26, paragrafo 7, l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 70, l'articolo 72, l'articolo 73, l'articolo 78 e l'articolo 80, del regolamento (CE) n. 987/2009, prevedono situazioni per cui è necessario determinare il tasso di cambio per il pagamento, il calcolo o il nuovo calcolo di una prestazione o di un contributo, di un rimborso o per le procedure di compensazione e di recupero.
- (2) L'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 autorizza la commissione amministrativa a determinare la data da prendere in considerazione per determinare i tassi di conversione che devono essere applicati nel calcolo di determinati prestazioni e contributi.
- (3) La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE <sup>(3)</sup> ricorda che gli Stati membri devono adottare misure adeguate per tener conto delle eventuali fluttuazioni valutarie che possono verificarsi nell'applicazione del regolamento di base o dei regolamenti di esecuzione. Tali misure rispettano l'obiettivo delle rispettive disposizioni del regolamento di base o del regolamento di esecuzione quale definito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Deliberando secondo le modalità stabilite dall'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

DECIDE:

1. Ai fini della presente decisione il tasso di cambio è il tasso di conversione giornaliero pubblicato dalla Banca centrale europea.
2. Se non stabilito diversamente nella presente decisione, il tasso di cambio è quello pubblicato il giorno in cui è effettuata l'operazione.
3. Un'istituzione di uno Stato membro che allo scopo di accertare un diritto o per il primo calcolo della prestazione debba convertire un importo utilizza:
  - a) quando, in base alla legislazione nazionale o al regolamento (CE) n. 883/2004, un'istituzione tiene conto di importi, come redditi o prestazioni, durante un determinato periodo anteriore alla data per cui la prestazione è calcolata, il tasso di cambio pubblicato l'ultimo giorno di tale periodo;

<sup>(1)</sup> GUL 166 del 30.4.2004, pag. 1..

<sup>(2)</sup> GUL 284 del 30.10.2009, pag. 1..

<sup>(3)</sup> Causa C-473/18, EU:C:2019:662.

- b) quando, in base alla legislazione nazionale o al regolamento (CE) n. 883/2004, allo scopo di calcolare la prestazione un'istituzione tiene conto di un importo, il tasso di cambio pubblicato il primo giorno del mese immediatamente precedente il mese in cui tale disposizione debba essere obbligatoriamente applicata.
4. Il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis quando un'istituzione di uno Stato membro deve effettuare un nuovo calcolo di una prestazione a causa di modifiche della situazione di diritto o di fatto della persona interessata mediante la conversione di un importo.
5. Un'istituzione che paga una prestazione che è indicizzata regolarmente in base alla legislazione nazionale, qualora gli importi in un'altra valuta abbiano un impatto sulla prestazione, deve, nel nuovo calcolo della prestazione, utilizzare il tasso di cambio pubblicato il primo giorno del mese precedente al mese in cui l'indicizzazione è dovuta, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa nazionale.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009, la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio applicabile tra due valute è:
- a) nel caso di una richiesta di compensazione degli arretrati/dei pagamenti correnti, il giorno lavorativo immediatamente precedente a quello in cui la parte richiedente ha inviato la richiesta finale di compensazione degli arretrati/dei pagamenti correnti; oppure
- b) nel caso di una richiesta di recupero, il giorno lavorativo immediatamente precedente a quello in cui la parte richiedente ha inviato la prima richiesta di recupero.

Ai fini del presente paragrafo, per "giorno lavorativo" si intende un giorno lavorativo della Banca centrale europea in cui questa pubblica un tasso di riferimento giornaliero per il cambio di valuta.

7. Ai sensi dell'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004, e dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009, quando viene effettuata la comparazione tra l'importo effettivamente pagato dall'istituzione del paese di residenza e l'importo massimo del rimborso cui fa riferimento la terza frase dell'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 883/2004 (l'importo della prestazione cui la persona interessata avrebbe diritto in base alla normativa dello Stato membro a cui era da ultimo assoggettata, a condizione che la persona sia stata iscritta ai servizi di collocamento di quello Stato membro), la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione è il primo giorno del mese di calendario in cui il periodo per effettuare il rimborso è scaduto.
8. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dalla data di pubblicazione.
9. La presente decisione sostituisce la decisione n. H3 del 15 ottobre 2009 (\*).

La presidente della commissione amministrativa  
Greta Metka BARBO ŠKERBINC

---

(\*) Decisione n. H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56), modificata dalla Decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 13).

## V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA  
COMMERCIALE COMUNE

## COMMISSIONE EUROPEA

## Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2022/C 93/07)

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

**2. Procedura**

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

**3. Termine**

In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio <sup>(2)</sup> in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto	Paesi di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza <sup>(1)</sup>
Piastrelle di ceramica	Repubblica popolare cinese	Dazio antidumping	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 della Commissione, del 22 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (G U L 307 del 23.11.2017, pag. 25)	24.11.2022

<sup>(1)</sup> La misura scade alla mezzanotte (00.00) del giorno indicato nella colonna.

<sup>(1)</sup> G U L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.9603 – SNCF MOBILITES / THIF)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 93/08)

1. In data 21 febbraio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- SNCF SA («SNCF», Francia),
- THI Factory («THIF», Belgio).

SNCF acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di THIF.

La concentrazione è effettuata mediante contratto o altri mezzi.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- SNCF è l'impresa ferroviaria francese storica. Svolge attività di trasporto ferroviario di passeggeri e merci, gestione delle stazioni e delle infrastrutture e ingegneria. SNCF esercita il controllo esclusivo su Eurostar International Limited, l'operatore dei servizi ferroviari internazionali ad alta velocità che collegano il Regno Unito con la Francia, il Belgio e i Paesi Bassi attraverso il tunnel sotto la Manica tra il Regno Unito e la Francia,
- THIF è un'impresa ferroviaria che con il nome Thalys opera nel campo della gestione e del funzionamento di servizi ferroviari internazionali ad alta velocità di trasporto passeggeri tra Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9603 – SNCF MOBILITES / THIF

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

## ALTRI ATTI

## COMMISSIONE EUROPEA

**Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari**

(2022/C 93/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Spreewälder Gurkensülze»

N. UE: PGI-DE-02601 – 1° aprile 2020

DOP ( ) IGP (X)

**1. Nome**

«Spreewälder Gurkensülze»

**2. Stato membro o paese terzo**

Germania

**3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare****3.1. Tipo di prodotto**

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)

**3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1**

La «Spreewälder Gurkensülze» è un prodotto tradizionale di salumeria suina, tipico della regione economica della foresta della Sprea. Il contenuto di carne magra è estremamente compatto al morso e i pezzetti di cetriolini in salamoia rimangono croccanti anche dopo l'aggiunta della carne pressata. La carne pressata ha un sapore delicato, lievemente speziato ed è chiara. Di conseguenza la «Spreewälder Gurkensülze» è di buona struttura e ha un aspetto appetitoso, grazie alla miscela di gelatina chiara, pezzi magri di carne dal colore naturale e verdi cetriolini in salamoia. Il sapore della «Spreewälder Gurkensülze» è solitamente definito agrodolce e delicato.

Gli ingredienti comprendono almeno il 40 % di carne di testa di maiale, oltre ad almeno il 10 % di carne di maiale magra e al 7 % di «Spreewälder Gurken». Nel prodotto finale i pezzi di cetriolo rimangono decisamente compatti al morso. Oltre alla carne di testa di maiale, il prodotto contiene solitamente anche carne di maiale magra: ad esempio carne di guancia magra (prelevata dalla testa) e/o carne magra privata dei tendini (prelevata dallo zampetto e/o dalla spalla). Tutta la carne è salata.

Questa specifica comporta un tenore di grassi relativamente modesto e conferisce nell'insieme al prodotto un gusto di carne. A seconda della ricetta è possibile aggiungere altri ingredienti, tra cui cipolle, acqua potabile, aceto, sale da tavola, spezie (pepe, cumino o semi di senape) e/o estratti di spezie, zucchero, gelatina alimentare e acidificanti, antiossidanti, conservanti e agenti stabilizzanti. I valori nutrizionali medi per 100 grammi sono i seguenti: meno di 13 grammi di grassi, carboidrati, di cui non più di 8 grammi di zucchero, 9-15 grammi di proteine e non più di 2,2 grammi di sale.

(1) GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

Per preparare la gelatina si usa la salamoia dei cetriolini (acqua, aceto di acquavite, zucchero e sale) nonché acqua potabile per conferire alla gelatina un gusto delicato. Il valore del pH oscilla tra 3,5 e 4,7, a seconda dell'acidità della salamoia dei cetriolini. Alla testa di maiale e all'altra carne magra si aggiungono il liquido di cottura della carne pressata e/o il brodo ottenuto dal processo di bollitura, oltre all'acqua potabile e alle spezie a seconda dei casi. Una volta preparati, gli «Spreewälder Gurken» hanno un'acidità totale inferiore all'1 %, derivante dall'aceto fermentato. Vengono inoltre addolciti con lo zucchero.

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

I cetriolini, l'ingrediente che conferisce al prodotto il suo carattere distintivo, devono soddisfare i requisiti dell'IGP «Spreewälder Gurken».

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

Tutte le fasi della produzione descritte si svolgono nella zona geografica delimitata.

La carne della testa di maiale e l'altra carne magra vengono salate, bollite e poi tagliate a pezzi e/o utilizzate intere nel prodotto.

La gelatina viene preparata con acqua potabile e/o con il liquido di cottura della carne pressata (chiarificato o no) oppure con il brodo in cui è stata fatta bollire la testa di maiale e l'altra carne magra e/o con gelatina alimentare nonché con le spezie citate in precedenza.

Alla gelatina ancora liquida si aggiungono poi i pezzi sminuzzati della testa di maiale e la carne magra tagliata grossolanamente e/o le guance intere, cetrioli che soddisfano i requisiti dell'IGP «Spreewälder Gurken», tagliati a dadini e messi in salamoia senza altri ingredienti solidi, oppure «Spreewälder Gurken» tagliati grossolanamente a dadini. Si aggiunge poi la salamoia dei cetriolini che viene mescolata insieme ai seguenti ingredienti, a seconda della ricetta: cipolle affettate, spezie (ad esempio, pepe, cumino o semi di senape) e/o estratti di spezie, zucchero, aceto, sale da tavola e, se del caso, acidificanti, antiossidanti, conservanti e agenti stabilizzanti.

La carne pressata è poi lasciata raffreddare.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

—

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

L'etichettatura deve recare il numero di identificazione dell'impresa e/o il numero di controllo del lotto di fabbricazione, che ogni fabbricante può fornire.

4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

La zona geografica coincide con la zona economica della foresta della Spree. Tale zona si estende: a nord, lungo il confine della circoscrizione rurale di Dahme-Spreewald, dal confine della circoscrizione rurale di Spree-Neisse fino al confine settentrionale del territorio comunale di Münchehofe, attraversando la circoscrizione rurale di Dahme-Spreewald lungo i confini settentrionali del territorio comunale di Münchehofe, Märkisch Buchholz, Halbe e Freidorf fino al confine occidentale della circoscrizione rurale di Dahme-Spreewald; a ovest, la zona economica della foresta della Spree è delimitata da sezioni dei confini della circoscrizione rurale di Dahme-Spreewald e di quella di Oberspreewald-Lausitz, dal territorio comunale di Freidorf fino a quello di Bronkow; a sud, il confine della zona si sviluppa lungo i limiti meridionali dei distretti di Calau e Altdöbern (circoscrizione rurale di Oberspreewald-Lausitz) e dei distretti di Drebkau e Neuhausen della circoscrizione rurale di Spree-Neisse; a est, la zona economica della foresta della Spree è delimitata dal confine orientale dei distretti di Neuhausen e Peitz e da quello occidentale del distretto di Schenkendöbern (contemporaneamente anche confine della circoscrizione rurale di Spree-Neisse).

5. **Legame con la zona geografica**

La «Spreewälder Gurkensülze» è un'apprezzata e notissima specialità della regione della foresta della Spree. Il legame specifico tra il prodotto e la sua zona di produzione deriva dalla particolare reputazione di cui esso gode grazie alla sua origine nella zona in questione, che è famosa per l'impiego dei cetriolini nella carne pressata; nella zona inoltre tali cetriolini fruiscono di una indicazione geografica protetta.

(1) Specificità della zona geografica

Nella regione economica della foresta della Spree sono state elaborate molte specialità contenenti cetriolini, tra cui prodotti tradizionali a base di carne che utilizzano questi cetriolini per scopi specifici. Uno di tali prodotti è la «Spreewälder Gurkensülze», che si produce e si commercia nella regione economica della foresta della Spree da almeno due generazioni; le testimonianze di tale produzione risalgono al 1955 e riguardano anche l'impresa statale Golßener Fleisch- und Wurstwaren presso lo stabilimento per la lavorazione delle carni di Cottbus, predecessore della Golßener Fleisch- und Wurstwaren GmbH.

A differenza di altre regioni, soltanto la regione economica della foresta della Spree è rinomata per l'utilizzo di cetriolini come ingrediente della carne pressata di maiale. Questa situazione si riscontrava anche all'epoca della RDT, come testimoniano in particolare (con una conclusione per converso) le dettagliatissime specifiche di fabbricazione della RDT: nessun'altra specifica di carne pressata menzionava i cetriolini come ingrediente. Si veda per esempio la norma RDT TGL 29213/03, gruppo 17260 dell'ottobre 1974.

(2) Specificità del prodotto

Il carattere specifico della «Spreewälder Gurkensülze» deriva dalla elevata percentuale di carne magra utilizzata (grazie all'impiego aggiuntivo di guancia di maiale magra e/o carne magra privata dei tendini prelevata dallo zampetto e/o dalla spalla), che conferisce alla carne pressata un gusto agrodolce e delicato. Il carattere del prodotto deriva altresì dai cetrioli con IGP «Spreewälder Gurken», che sono aggiunti tagliati a dadini e messi in salamoia senza altri ingredienti solidi, oppure come «Spreewälder Gurken» tagliati grossolanamente a dadini. Il sapore specifico di tale ingrediente rimane immutato durante la lavorazione, che si conclude con il prodotto finale «Spreewälder Gurkensülze».

(3) Legame causale

La «Spreewälder Gurkensülze» si è affermata tra i consumatori finali di tutta la Germania quale prodotto apprezzato e rinomato. Secondo un'indagine effettuata presso i consumatori dall'università Humboldt di Berlino in occasione della Settimana verde internazionale del 2003, alla domanda «quali specialità avete sentito nominare più spesso tra i prodotti a base di carne e i salumi della regione della foresta della Spree?», la risposta più frequente è stata «la Spreewälder Gurkensülze».

Successivamente, nel giro di pochi anni, tra il 2006 e il 2019 l'Associazione degli agricoltori tedeschi (DLG) ha assegnato 13 medaglie d'oro, sei medaglie d'argento e due medaglie di bronzo alla «Spreewälder Gurkensülze», presentata in varie forme. Il prodotto ha suscitato un notevole interesse nei media: si vedano ad esempio gli articoli pubblicati sulla «Berliner Zeitung» il 20 gennaio 1996 e il 30 marzo 1996 e l'inchiesta pubblicata sulla «Lebensmittel Zeitung» del 15 aprile 2005. Un video sulla preparazione della «Spreewälder Gurkensülze» servita con patatine fritte e salsa alla tartara ha totalizzato più di 5 000 visualizzazioni su Topfgucker-TV, il più importante canale YouTube in lingua tedesca dedicato a ricette professionali; una ricetta della «Spreewälder Gurkensülze» è stata anche postata sul blog «Feine Küche».

Nel 2006, nel quadro del programma LEADER dell'Unione europea, la LAG Spreewaldverein e.V. ha pubblicato in 10 000 copie un opuscolo che descrive la struttura produttiva e le filiere della «Spreewälder Gurkensülze».

La rinomanza e l'apprezzamento sempre maggiori di cui gode la «Spreewälder Gurkensülze» sono dimostrati anche dal fatto che, negli ultimi anni, le vendite si sono diffuse dalla Germania orientale all'intero paese. L'importanza del prodotto sul mercato ha registrato una crescita costante. Nel periodo 2010-2019 le vendite sono aumentate del 40 %.

**Riferimento alla pubblicazione del disciplinare**

<https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/41797>

---



ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT